

OMISSIS

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Comune di Tivoli si è associato alla domanda dell'appellante;
Ritenuto che è fondata e assorbente l'eccezione con la quale la parte appellata ha dedotto l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'inesistenza della notifica del gravame;

Rilevato, in punto di fatto, che la notifica è stata effettuata per via postale, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, da parte di legale che non risulta essere iscritto all'albo degli avvocati cassazionisti;

Ritenuto, in punto di diritto, che:

- ai sensi dell'art. 1 della legge n. 5371994 cit., l'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata;

- nella specie fa difetto il presupposto della sussistenza di una valida ed efficace procura alle liti, in quanto l'investitura di un avvocato non cassazionista non legittima il procuratore all'espletamento di alcun atto difensivo nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, ivi compreso l'atto di impulso processuale dato dalla notifica di cui alla norma in parola;

- non assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la procura alle liti sia stata conferita anche ad un avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti in quanto l'indirizzo ermeneutico che, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, considera valido il ricorso sottoscritto, in via congiunta, da legale privo dello *ius postulandi* e da difensore all'uopo abilitato, non è estensibile al diverso caso della notifica effettuata, in via esclusiva, dal difensore che non ha titolo a figurare nel mandato processuale;

- ad avviso di condivisibile indirizzo interpretativo, l'effettuazione della notifica da parte di legale non munito di valida procura alle liti, come tale non abilitato al compimento di atti di impulso processuale, è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista, per i soli casi di nullità, dall'art. 156 del codice di rito civile (cfr. Cass. civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041; sez. III, 11 giugno 2008, n. 15478);

- in ogni caso la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata esclude in radice la sussistenza, in punto di fatto, dei presupposti per la sanatoria del vizio che affligge la notifica. Reputato, in definitiva, che l'appello deve essere dichiarato inammissibile e che la peculiarità fattuale dell'oggetto del giudizio giustifica la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio (cfr. per tutto Cons. Stato, V, 22 marzo 2012 n. 1631);

Visto, ad abundantiam nel merito, che i servizi di pulizia sono del tutto prevalenti nell'appalto de quo rispetto alle altre prestazioni poste in gara, così come affermato nella sentenza impugnata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta - definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio a favore della L. Sas liquidandole in complessivi Euro. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge, mentre le compensa quanto al Comune di Tivoli.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Francesco Caringella - Consigliere

Paolo Giovanni Nicolò Lotti - Consigliere

Antonio Bianchi - Consigliere

Raffaele Prospero - Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 28 luglio 2014.